COMUNE DI NAPOLI

MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione di Municipalità

ORDINANZA n. O1531/2026/38 del 12/11/2026

Oggetto: Istituzione, per il giorno 15/11/2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in piazzetta Lieti, via Lieti a Capodimonte e via Augusto De Martino.

LA DIRETTRICE

premesso che:
- nella seduta della Conferenza dei Servizi della Municipalità 3 del 13/10/2026, il cui verbale è stato trasmesso con PG/2026/1096611 del 13/10/2026, il Presidente della Municipalità 3, al fine di permettere lo svolgimento dell'evento culturale "CeramiCapodimonte", la cui realizzazione e organizzazione è stata affidata alla MCA Management srls dal Servizio Osservatorio Urbano per il Turismo e il Marketing Territoriale con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 10/07/2026, ha richiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo;
- con Ordinanza Dirigenziale O1531/2026/34 del 28/10/2026 (OD/2026/1868 del 29/10/2026) veniva istituito, allo scopo di consentire lo svolgimento dell'evento culturale "CeramiCapodimonte", il seguente dispositivo di traffico temporaneo per il giorno 01/11/2026:
 a) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di piazzetta Lieti compreso tra la confluenza con via Carlo Fiorante e la confluenza con via Lieti a Capodimonte;
 b) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di via Lieti a Capodimonte compreso tra la confluenza con piazzetta Lieti e la confluenza con via Augusto De Martino;
 c) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di via Augusto De Martino ubicato in corrispondenza dell'incrocio con via Lieti a Capodimonte;
 d) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Lieti a Capodimonte, altezza civico 97;
- il suddetto evento culturale "CeramiCapodimonte", "*a causa di avverse previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 1° novembre 2026*", è stato rinviato dal giorno 01/11/2026 al giorno 15/11/2026, così come da comunicazione di posta elettronica certificata, trasmessa dalla società organizzatrice dell'evento MCA Management srls, acquisita con PG/2026/1167138 del 30/10/2026;
- con Ordinanza Dirigenziale O1531/2026/35 del 30/10/2026 (OD/2026/1875 del 30/10/2026) veniva revocata l'Ordinanza Dirigenziale O1531/2026/34 del 28/10/2026 (OD/2026/1868 del 29/10/2026), avente ad oggetto "Istituzione, per il giorno 01/11/2026, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in piazzetta Lieti, via Lieti a Capodimonte e via Augusto De Martino.".

visti:
- il parere favorevole, espresso con nota PG/2026/1190156 del 05/11/2026, della Polizia Locale U.O. Stella in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, con approvazione del percorso alternativo individuato, quale conferma del parere già espresso dalla Stessa, con nota PG/2026/1101718 del 14/10/2026, in merito all'analogo dispositivo riportato in premessa e di cui all'Ordinanza Dirigenziale O1531/2026/34 del 28/10/2026 (OD/2026/1868 del 29/10/2026);
- gli esiti della seduta della Conferenza Permanente dei Servizi del giorno 10/11/2026, nella quale è stato richiamato il parere favorevole, relativo al dispositivo di traffico temporaneo, già espresso nella seduta n. 40 del 20/10/2026. A tal fine, si precisa che il presente dispositivo non ha subìto alcuna variazione rispetto a quello esaminato dalla Conferenza nella richiamata seduta del 20/10/2026;
- la concessione di occupazione di suolo pubblico n. 78 rilasciata il 10/11/2026 dall'U.O. Patrimonio e Sicurezza della Municipalità 3 alla società MCA Management srls;

considerato che:
- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente: via Carlo Fiorante, via Augusto De Martino, traversa Augusto De Martino;

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- il dispositivo di traffico di che trattasi è simile ad analoghi dispositivi già adottati in occasione di precedenti manifestazioni svolte nelle strade interessate dalla presente ordinanza;
- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. 2026/2028 e, pertanto non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:
- il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

DI ISTITUIRE, per il giorno 15/11/2026, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di piazzetta Lieti compreso tra la confluenza con via Carlo Fiorante e la confluenza con via Lieti a Capodimonte;

b) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di via Lieti a Capodimonte compreso tra la confluenza con piazzetta Lieti e la confluenza con via Augusto De Martino;

c) divieto di transito veicolare, dalle ore 08:30 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto di via Augusto De Martino ubicato in corrispondenza dell'incrocio con via Lieti a Capodimonte;

d) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, e comunque fino a cessate esigenze, in via Lieti a Capodimonte, altezza civico 97.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di pronto soccorso e di emergenza, i veicoli delle Forze dell'Ordine, i veicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e quelli degli organizzatori dell'evento.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, chiara e ben visibile, sia per quanto riguarda la sosta sia per l'indicazione del percorso alternativo, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
LA DIRETTRICE
dott.ssa Alessia Piccolo

ALESSIA PICCOLO
12/11/2026 15:07:10 UTC+0100

Signed with NamirialSign

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.